

Trasformazione in uliveto di un'area caratterizzata dalla presenza di macchia mediterranea

T.A.R. Toscana, Sez. III 15 luglio 2020, n. 927 - Romano, pres.: Grauso, est. - Purrmann Hesselberger (avv. Picchiotti) c. Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano (Avv. distr. Stato) ed a.

Bellezze naturali - Pulizia di un terreno incolto e lavorazione superficiale del terreno per la piantumazione degli ulivi caratteristici della macchia mediterranea e delle aree rurali locali - Trasformazione in uliveto di un'area caratterizzata dalla presenza di macchia mediterranea - Diniego dell'accertamento di compatibilità paesaggistica.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La signora Regina Esther Christina Purrmann Hesselberger è proprietaria nel Comune di Portoferraio, all'Isola d'Elba, di alcuni terreni ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e, per la maggior parte, nella "zona B" disciplinata dall'art. 18 delle norme tecniche di attuazione del Piano del Parco.

A seguito di contestazione ricevuta dal Corpo Forestale dello Stato, nel maggio del 2015 ella ha chiesto al comune di Portoferraio l'accertamento di compatibilità paesaggistica, con applicazione della connessa sanzione pecuniaria, relativamente ad alcuni interventi eseguiti sui terreni in questione e descritti, nell'istanza di sanatoria, come "*pulizia di terreno incolto e lavorazione superficiale del terreno per la piantumazione degli ulivi caratteristici della macchia mediterranea e delle aree rurali locali*".

Con l'atto del 22 ottobre 2015, in epigrafe, l'Ente Parco ha negato il proprio nulla osta alla sanatoria reputando che l'intervento fosse consistito, in realtà, nella trasformazione in uliveto di un'area caratterizzata dalla presenza di macchia mediterranea, e dunque oggi da classificarsi come boscata, ancorché in passato destinata all'agricoltura, il tutto in violazione del citato art. 18 delle n.t.a. del Piano del Parco.

1.1. Il diniego di nulla osta è impugnato dalla signora Purrmann Hesselberger, la quale ne chiede l'annullamento sulla scorta di un unico motivo in diritto.

1.2. Resiste al gravame, a ministero dell'Avvocatura dello Stato, l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.

1.3. Le parti hanno depositato documenti e memorie difensive ex art. 73 c.p.a..

1.4. La causa è stata trattenuta per la decisione senza discussione nell'udienza del 4 giugno 2020, tenutasi da remoto in video conferenza ai sensi dei commi quinto e sesto dell'art. 84 cit., come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 28/2020.

2. Con l'unico motivo di impugnazione, la ricorrente deduce di aver eseguito – su di un'area molto limitata e nell'ambito di un progetto di riqualificazione ambientale – un intervento di pulizia superficiale di terreni già terrazzati e da molto tempo abbandonati, per mettervi a dimora un uliveto. L'Ente Parco, dal canto suo, all'esito di un'istruttoria lacunosa avrebbe erroneamente qualificato le operazioni eseguite, non comportanti alcuna modifica di destinazione d'uso dei terreni stessi, semplicemente bisognosi di governo e manutenzione.

In particolare, la ricorrente nega che siano state eliminate formazioni di macchia mediterranea, avendo la pulizia riguardato la sola vegetazione arbustiva che aveva alterato la composizione e la struttura della vegetazione originaria, in ossequio alle linee guida del Ministero dell'ambiente per la gestione sostenibile delle attività silvo-agro-pastorali. L'intervento sarebbe stato rispettoso della disciplina statale e regionale in materia e compatibile con il Piano del Parco, che, nel consentire le attività agricole tradizionali e di pascolo volte ad assicurare il mantenimento dell'ecosistema e del paesaggio, nonché le azioni protettive di governo del bosco, ammetterebbe altresì gli interventi manutentivi e di riqualificazione della funzionalità ecologica delle aree interessate e di restituzione sulle forme tradizionali di utilizzo dei suoli.

2.1. Le censure sono infondate.

L'art. 18.2 delle norme di attuazione del Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano vieta, per quanto qui interessa, l'esecuzione "*di tagli boschivi, di alberature, siepi e filari, se non per le operazioni necessarie per il governo del bosco nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale delle aree protette*".

A fronte delle contestazioni mosse nei suoi confronti dal Corpo Forestale dello Stato, e che hanno portato nel marzo del 2014 al sequestro preventivo dell'area, la ricorrente sostiene – lo si è detto – di essersi limitata a eseguire una pulizia superficiale del terreno non comportante tagli boschivi.

L'affermazione non è peraltro corroborata da elementi di prova idonei a confutare il risultato delle verifiche condotte *in loco* dal Corpo Forestale, poste a fondamento dell'atto impugnato. E non è dubitabile che, in virtù del principio della vicinanza alla prova recepito dall'art. 64 co. 1 c.p.a., incombesse sulla parte privata l'onere di documentare adeguatamente le condizioni dell'area di intervento proprio allo scopo di fronteggiare eventuali e sempre ipotizzabili contestazioni



successive, a maggior ragione trattandosi di lavori che per essere eseguiti avrebbero richiesto la preventiva autorizzazione delle amministrazioni competenti.

Del resto, la presenza del bosco non soltanto è attestata nelle istanze di nulla osta presentate dalla ricorrente all'Ente Parco a partire dal 2011, delle quali il provvedimento impugnato dà ampio conto, ma la stessa relazione agronomica depositata dalla signora Purrmann Hesselberger a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica postuma, descrivendo l'uliveto di nuovo impianto, riferisce della persistenza di *“un fitto manto erboso spontaneo e di sporadici riscoppi vegetativi di piante di erica, riconducibili al tipo di vegetazione antecedente alla messa a dimora delle piante di olivo”*. Ancora più significativamente, la relazione tecnica depositata in giudizio dalla ricorrente – che descrive invece le odierne condizioni del fondo, conseguenti all'abbandono dell'uliveto sottoposto a sequestro – illustra l'avvio *“dell'insediamento di una successione vegetale, che ha innescato un processo di riforestazione, che sta consentendo, nel breve periodo, di ottenere un stato dei luoghi assimilabile alle condizioni presenti nell'area prima della realizzazione del taglio boschivo. Questo processo è attualmente in fase di sviluppo avanzato e garantisce già in questo anno una copertura pressoché totale, con i ricacci delle ceppaie presenti in situ e con l'insediamento di altre piante originate da diffusione di seme da area limitrofa con il conseguente deperimento della coltivazione di olivo, che risulta oppressa e inglobata nella vegetazione naturale insediata”* (pag. 11); e, poco prima, parla della vegetazione attualmente presente nell'area come *“risultato dell'elevata capacità pollonifera delle piante presenti in loco, che a seguito del taglio della vegetazione hanno emesso nuovi polloni che hanno consentito in breve tempo di ripristinare la copertura del suolo originaria (foto 5 e seguenti) costituita da piante sempreverdi tipiche dell'area mediterranea”* (pag. 8).

La terminologia e le qualificazioni utilizzate dai tecnici sono inequivoche e implicano il riconoscimento della presenza di una vegetazione arbustiva tipica della macchia mediterranea, a suo tempo rimossa per fare spazio all'uliveto e oggi spontaneamente ricresciuta. Al punto che la relazione tecnica più recente si spinge a sostenere che l'azione naturale in corso è *“molto più efficace di un ripristino artificiale”*, riferendosi, ancora una volta, al ripristino dello stato anteriore all'impianto dell'uliveto.

Ne risulta così confermata la correttezza delle valutazioni sottese al diniego di nulla osta, considerato che, ai sensi dell'art. 3 della legge forestale toscana n. 39/2000, sono assimilate a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento (la percentuale di copertura non è contestata e, lo si ripete, sono gli stessi tecnici della parte privata a parlare di *“taglio boschivo”* e *“riforestazione”*).

Nondimeno, ad avviso della signora Purrmann Hesselberger il terreno oggetto di intervento presenterebbe i requisiti del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico, circostanza che renderebbe ammissibile la sua restituzione all'uso agricolo pregresso, testimoniato dai terrazzamenti e documentalmente attestato nell'anno 1954.

Al riguardo si osserva in primo luogo che, anche a voler accedere alla prospettazione, l'uso agricolo dell'area è cessato ben più di quindici anni prima dell'esecuzione dell'intervento contestato. Ciò consente di ribadire che l'intervento è stato eseguito quando sull'area si era oramai ripristinata una vegetazione di tipo boschivo (la precisazione è rilevante in quanto il citato art. 3 della l.r. n. 39/2000 esclude che possano considerarsi bosco le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo che siano rimaste abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni).

Tanto premesso, l'art. 80-bis del regolamento regionale approvato con d.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/r stabilisce le condizioni cui sono sottoposte le trasformazioni boschive finalizzate al recupero agronomico dei paesaggi a fini produttivi, ma lo fa con esclusivo riguardo al rilascio dell'autorizzazione idrogeologica e non può, pertanto, venire utilizzato quale parametro di legittimazione del taglio del bosco ai diversi fini di tutela cui presiede il Piano del Parco. E quest'ultimo, come detto, consente il taglio unicamente per scopi conservativi delle aree boscate e non ai fini della sua trasformazione.

Che, in passato, i terreni in questione siano stati adibiti a usi agricoli sembra effettivamente dimostrato dalla presenza dei terrazzamenti. Detti usi, tuttavia, non sono documentati in epoca successiva al 1954: si veda, di nuovo, la relazione tecnica di parte ricorrente (par. 5), la quale ricostruisce l'evoluzione dell'area a partire da quell'epoca e conferma, ancora una volta, come la stessa sia stata progressivamente ricoperta dalla vegetazione boschiva.

Fermo restando il divieto di trasformazione del bosco, si aggiunga che le sole attività agricole ammesse dall'art. 18 delle n.t.a. del Piano del Parco sono quelle tradizionali e di pascolo *“che assicurino il mantenimento della funzionalità ecosistemica e dei paesaggi esistenti”*, e tale non può certo considerarsi la piantumazione in filari di olivi da frutto, che, come si evidenzia nell'atto impugnato, non sono classificati tra gli alberi e arbusti forestali della Toscana.

Né, infine, l'impianto dell'uliveto risponde a esigenze di *“restituzione”* di un paesaggio agrario *“storico”*, anch'esse contemplate in termini generali dall'art. 18 n.t.a., giacché neppure la ricorrente sostiene che i vecchi terrazzamenti ospitassero piante di olivo (si trattava verosimilmente di vigneti, secondo quanto ipotizzato nella relazione agronomica allegata all'istanza di sanatoria).

2.2. In forza delle considerazioni esposte, il ricorso va respinto.

2.3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it